



Si commuove al personale del settore penale: Pubblicazione sul sito per professione. 21.9.2023



Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Gabriela Maria Casella

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
Ufficio I Reparto I servizi relativi alla giustizia civile

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello
di Napoli

Oggetto: Esenzione del difensore d'ufficio dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali - Rif. Prot. DAG n. 103483E del 15 maggio 2023.

§-1. Codesta Corte d'Appello, con nota prot. n. 8773 del 15 maggio 2023 ha richiesto di chiarire se "il difensore di ufficio dell'indagato, dell'imputato o del condannato inadempienti nel processo penale, che chieda il rilascio di copia degli atti al fine di recuperare il proprio credito professionale, sia tenuto al versamento dei diritti di copia".

Nel trasmettere il quesito codesta Corte ha descritto gli orientamenti degli Uffici del distretto, che possono così sintetizzarsi:

- taluni uffici ritengono che il rilascio delle copie degli atti processuali, quando richiesto dal professionista a fini di recupero dei propri crediti verso l'imputato inadempiente, sia esente dal versamento dei diritti di copia, "dal momento che la difesa di ufficio costituisce un munus publicum di cui è onerato il Difensore";
- per altri uffici, "il diritto di copia deve essere versato, dal momento che il rilascio della copia è operazione precedente all'inizio della procedura e pertanto al primo atto esente ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p., secondo il quale «Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese»".

Circa il diverso *modus operandi* degli uffici, che costituisce motivo del quesito, codesta Presidenza ha preso posizione, individuando due distinte tematiche¹, e fornendo al contempo il proprio parere a riguardo.

¹ Rispettivamente relative alla individuazione del momento di inizio della procedura di recupero del credito professionale, cui è riferito l'art. 32 disp. att. c.p.p., ed alla natura dei diritti di copia.

In particolare, a sostegno dell'inapplicabilità dell'esenzione codesta Presidenza ha evidenziato: a) la circolare dell'allora Direzione generale della giustizia civile del 18 febbraio 2015, non superata da diversi provvedimenti d'indirizzo, secondo cui l'esenzione di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p. sarebbe inapplicabile al rilascio di copia al difensore ai fini della notificazione degli atti stragiudiziali e pre-contenziosi, non potendo dirsi già iniziata la "procedura di recupero del credito professionale" al momento del rilascio della copia; b) che le norme fiscali siano di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica o estensiva, sì da non sussistere la possibilità di estendere l'esenzione ad atti preliminari alla procedura; c) che l'esito della procedura di recupero del credito professionale non sia scontato, né debba risolversi necessariamente in una *partita di giro* (agli effetti dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002), ben potendo il recupero andare a buon fine con la rivalsa del difensore sull'imputato; d) che sia dubbia l'assimilazione dei "diritti di copia" ad alcuna delle categorie previste dall'art. 32 disp. att. c.p.p. ("*bolli, imposte e tasse*"), sì da doversi preferire un'interpretazione orientata dal *favor fisci*, quantomeno per evitare danni all'Erario, altrimenti ovviabili.

In conclusione, codesta Presidenza ha reputato che l'esenzione ex art 32 disp. att. c.p.p. non si applichi ai diritti previsti per evadere la richiesta di copie formulata, dal difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato o del condannato, in vista della (ventura) attivazione della procedura di recupero del credito professionale a carico del proprio assistito.

§- 2. Tale la tematica in esame, pare utile richiamare i chiarimenti forniti, dalla Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG n. 164765U del 29 agosto 2015, in sede di risposta a quesito, avente identico oggetto, allora formulato dalla Procura Generale di Firenze.

In particolare, nella nota menzionata - che ad ogni buon fine si allega alla presente - la Direzione, anche sulla scorta dei precedenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e della formazione, nel confermare che l'esenzione di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p. sia riferibile anche ai diritti di copia, ha però "...escluso che il regime di esenzione previsto dall'art. 32 disp. att. c.p.p. possa riguardare le spese di notifica relative ad atti di recupero stragiudiziali (invio di diffida di pagamento)", così ribadendo l'orientamento già espresso nella nota prot. n. 35344.U del 2.03.2015.

In difetto di modifiche ordinamentali, e per le ragioni già enunciate nel precedente testé nominato, che non occorre qui riportare, tale provvedimento di indirizzo deve dirsi tuttora valido, ai fini della risposta al quesito; sono viepiù condivisi gli argomenti con cui codesta Presidenza ha sottolineato la tassatività delle norme di *esenzione* (derogatorie della regola generale che rende obbligatorio il pagamento dei diritti di copia, di indubbia natura *tributaria*), e il rilievo che il pagamento dei diritti di copia *non necessariamente* si traduca in

partita di giro, ove finalizzato alla predisposizione di atti pre-contenziosi e stragiudiziali di tutela delle ragioni del professionista.

Pertanto, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:

- l'art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d'ufficio, nei confronti dell'assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali;
- l'esenzione di cui all'art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d'ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell'assistito.

Cordialità.

Roma, data del protocollo

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
07.09.2023
18:31:50
GMT+00:00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I – Affari civili interni



n_dg.DAG.20/08/2018.0164765.U

Al sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di
Firenze
(rif. prot. 6572/18)

QUESITI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

OGGETTO: quesiti in ordine all'esigibilità dei diritti di copia nei confronti di difensori d'ufficio nelle procedure per il recupero dei crediti professionali
RIF. prot. DAG 107986 del 29.05.2018

Sintesi del quesito

Con la nota indicata in oggetto codesta Procura generale ha trasmesso il quesito posto dalla Procura di Arezzo volto a chiarire se le copie degli atti richieste dai difensori d'ufficio per attivare la procedura di recupero dei crediti professionali siano esenti dal versamento dei relativi diritti in base alla previsione dell'articolo 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L'ufficio richiedente ritiene che l'avvocato sia tenuto al versamento dei diritti di copia in quanto la dizione dell'articolo 32 disp. att. c.p.p. non contiene l'espressa menzione di tali diritti nella elencazione delle voci di spesa ritenute esenti per attivare la procedura di recupero dei crediti professionali del difensore d'ufficio.

Nel trasmettere il quesito codesta Procura generale non ha fatto presente quale sia il modus operandi adottato sulla materia, in esame dagli altri uffici del proprio distretto né ha espresso alcun "motivato parere utile alla risoluzione del quesito proposto sulla base della relazione dell'ufficio richiedente" (come indicato nella circolare emanata da questa Direzione generale in tema di formulazione dei quesiti- nota DAG prot. 67455 del 14.4.2016).

Osservazioni

Come noto l'articolo 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che "Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese".

L'articolo in esame si componeva, originariamente di altri due commi ora abrogati (art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e confluiti negli articoli 116 e 117 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

In particolare l'articolo 116 del citato d.p.R. n. 115 del 2002 dispone che "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio", mentre il successivo art. 117 disciplina la liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio di soggetto irreperibile prevedendo che "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini,

dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile".

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che la previsione dell'articolo 32 disp. att. c.p.p. si pone come presupposto affinché il difensore d'ufficio possa ottenere il pagamento del proprio onorario da parte dello Stato quando non sia riuscito a soddisfare il suo credito dal proprio assistito o nel caso in cui questi sia irreperibile.

La previsione è quindi coerente con l'istituto della difesa d'ufficio che, sebbene in attesa di una disciplina unitaria, trae il proprio fondamento da due principi fondamentali del sistema processuale penale: il diritto di difesa deve essere garantito a tutti gli indagati o imputati attraverso la possibilità di nominare un difensore d'ufficio; l'attività resa dal difensore deve essere remunerata.

Proprio in considerazione dell'ambito in cui si svolge la difesa d'ufficio e considerato l'onere che ne deriva per l'Erario, l'articolo 32 disp. att. c.p.p. dispone che l'avvocato sia tenuto a dimostrare di avere esperito ogni tentativo utile al pagamento delle proprie spettanze nei confronti del soggetto di cui ha curato la difesa.

Le procedure attivate dal difensore d'ufficio sono state considerate esenti dal pagamento di "bolli, imposte e spese", per evitare che altre spese fossero poste a carico dello Stato una volta dimostrata l'impossibilità ad ottenere il pagamento dal proprio assistito (sia esso reperibile o irreperibile).

Come previsto dalle norme sopra richiamate, la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio è rimessa al magistrato; di conseguenza qui non rileva l'aspetto connesso alla possibilità di riconoscere al legale anche le spese e gli onorari sostenuti nella fase di recupero del proprio credito (la Corte di Cassazione ha in proposito manifestato orientamenti differenti: in senso positivo si citano Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 27473 del 2009 e n. 1630 del 2007; mentre in senso contrario si citano Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 14441 del 2006 e n. 46471 del 2007).

Certo è che, se l'avvocato d'ufficio dimostrerà di aver sostenuto nella fase di recupero giudiziale dei propri onorari determinate spese, il magistrato dovrà valutare se le stesse siano da liquidare oppure no, aderendo ad uno degli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati.

A tale proposito appare utile consultare alcuni protocolli di intesa stipulati tra uffici giudiziari e consigli dell'ordine degli avvocati (tra tutti si cita quello del tribunale di Novara del 2 dicembre 2014, n. prot. 1250), nei quali si dispone in merito alla modalità operativa da seguire per la liquidazione degli onorari nella difesa d'ufficio.

Così, ad esempio, nel citato protocollo di Novara "Si ritiene di aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio - che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali - non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette... (Cass. Sez. IV, sent. del 9.10.2007, n. 46471). Tale soluzione, d'altra parte, è coerente con la esplicita previsione contenuta nell'art. 32 disp. att. c.p.p. secondo cui le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. Il tribunale si impegna a predisporre una nota per i pubblici uffici (Comune, Conservatoria, PRA, catasto o quanto altro) per ribadire che i certificati devono essere rilasciati senza alcun costo".

Invero, l'Agenzia del territorio (ora confluita nell'Agenzia delle entrate), con la risoluzione n.1/2010 del 4 maggio 2010, nel valutare la richiesta formulata da un avvocato circa la possibilità di ottenere in esenzione i certificati catastali necessari per attivare una espropriazione immobiliare volta al recupero del proprio onorario quale difensore d'ufficio, ha ritenuto che "può ritenersi, per un verso, che nell'ambito applicativo della previsione esentativa di cui all'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. rientri anche il rilascio dei predetti certificati ed estratti e, sotto altro profilo, che l'esenzione per tale documentazione sia riferibile a tutti i tributi ad essa correlati. Infatti, la genericità stessa della

locuzione utilizzata dal legislatore - "bolli, imposte e spese" - appare sintomatica della volontà del legislatore di esentare le procedure di recupero di cui trattasi non tanto da tributi specifici e nominati, quanto, in linea generale, da ogni onere, anche fiscale, ivi comprese dunque le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali".

Nella Risoluzione in esame si fa riferimento anche ad un parere reso a tale fine dall'Avvocatura dello Stato (consultiva n.16025/2010), secondo il quale "anche il rilascio dei predetti atti e certificati sia da ricomprendere nell'alveo dell'agevolazione prevista dalla norma in esame", in quanto a tale conclusione "non osta la dizione adoperata dall'art. 32 cit. (sono esenti da bolli, imposte e spese), la quale non comprende le tasse, atteso che si tratta di espressione atecnica, come si desume dall'improprio riferimento al termine <bolli> (anziché all'imposta di bollo, tra l'altro già ricompresa nella generica locuzione <imposte>), atecnicità già riscontrata in precedenza per altre disposizioni agevolatrici...". Ritiene quindi l'Agenzia che "una siffatta interpretazione, da un lato, si mostra coerente con la ratio dell'esenzione prevista dall'art. 32 citato, ispirata da un favor nei confronti del legale, onerato di un munus non rifiutabile; dall'altro, previene le conseguenze di una "partita di giro" nei riguardi dello Stato, tenuto a rimborsare, in caso di infruttuoso soddisfacimento coattivo del credito professionale, le spese sostenute dal legale. In tale prospettiva, pertanto, può operarsi una lettura della norma agevolatrice che sia diretta ad attribuire all'espressione letterale utilizzata nell'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. un significato in armonia con il particolare contesto di favore sopra evidenziato".

Ciò posto, per quanto attiene al quesito in esame, volto cioè a determinare il regime fiscale cui sottoporre le azioni giudiziarie intraprese dal difensore d'ufficio per il recupero dei propri onorari, questa Direzione generale ritiene che la norma di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p. deve essere letta nel senso di una esenzione generalizzata per tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copie.

Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Direzione Generale del personale e della formazione, che, con circolare n. prot. IV-DOG/035/2016 del 15 maggio 2017, ha escluso che il regime di esenzione previsto dall'art. 32 disp. att. c.p.p. possa riguardare le spese di notifica relative ad atti di recupero stragiudiziali (invio di diffida di pagamento), con ciò ritenendo invece valida l'esenzione per tutte le procedure giudiziali.

Tale è peraltro la posizione manifestata anche da questa Direzione generale in una risposta a quesito (nota prot. n. 35344.U del 2.03.2015, richiamata anche nella citata circolare dalla Direzione Generale del personale e della formazione), nella quale si afferma, "che l'art.32 disp. att. c.p.p. prevede una clausola generale di totale esenzione, in tal senso usando l'espressione "...sono esenti da bolli, imposte e spese", dovendo escludere, tuttavia, che "nella dizione <<procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali>> usata dal legislatore nel citato art.32 disp. att. c.p.p. sia ricompresa la prodromica attività stragiudiziale (ad esempio invio di una diffida di pagamento).

Risposta al quesito

Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:

QUESITO: se le copie degli atti richieste dai difensori d'ufficio per attivare la procedura di recupero dei crediti professionali siano esenti dal versamento dei relativi diritti in base alla previsione dell'articolo 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

RISPOSTA: si ritiene che l'art. 32 disp. att. c.p.p. preveda una forma di esenzione generalizzata per tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copie relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati per il recupero degli onorari dovuti al difensore d'ufficio dal proprio assistito.

Roma, li 20 AGO. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati